

# **VAS** – RAPPORTO AMBIENTALE

COMUNE DI MARONE – MARZO 2009



## **1. PROCEDIMENTO METODOLOGICO**

MARCELLA SALVETTI – CAMILLA ROSSI – GIORGIO MANZONI – MARIO MANZONI

claudio nodari – pianificazione e coordinamento

## PREMESSA

La Legge Regionale n. 12 dell'11 marzo 2005, all'art.4 precisa che il Documento di Piano, in quanto atto del Piano di Governo del Territorio che elabora gli obiettivi strategici e le politiche di sviluppo del territorio comunale, deve essere sottoposto a Valutazione Ambientale, di cui alla Direttiva 2001/42/CEE, con la "...finalità di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente...". L'applicazione della Valutazione Ambientale (V.A.S.) agli strumenti di pianificazione comunale (ed in particolare al Documento di Piano) costituisce una novità introdotta dalla legge per il Governo del Territorio: il provvedimento normativo regionale rende atto del significativo cambiamento avvenuto negli ultimi 15 anni nell'approccio alla pianificazione e dell'uso delle tecniche disciplinari di elaborazione dei piani; il processo di valutazione della sostenibilità delle scelte, infatti, deve diventare parte integrante del processo pianificatorio.

Data l'introduzione della V.A.S. nella pianificazione comunale ed i conseguenti e profondi mutamenti dell'approccio alla disciplina urbanistica e al governo delle trasformazioni per quanto riguarda la Regione Lombardia, la presente relazione fornisce, al fine di illustrare gli elementi costitutivi e strutturali della valutazione, alcune indicazioni circa i principi ispiratori della Valutazione Ambientale Strategica e le finalità della stessa.

Al fine di comprendere pienamente gli obiettivi della Valutazione Ambientale, si ritiene di portare alcune precisazioni anche di carattere giuridico, inquadrando il contesto normativo relativamente alla Direttiva Europea "madre" 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, alle leggi nazionali e alle disposizioni della Regione Lombardia.

I criteri emanati nel dicembre 2005, "Modalità per la pianificazione comunale", attuativi della Legge Regionale 12/05, dichiarano *la sostenibilità socio-economica ed ambientale delle scelte di piano obiettivo da perseguire nel Piano di Governo del Territorio attraverso un processo di interrelazione continua e trasversale tra le valutazioni paesaggistiche ed ambientali ed il percorso di definizione ed aggiornamento delle strategie di pianificazione*.

Questo processo di interrelazione continua e trasversale tra le valutazioni paesaggistiche ed ambientali ed il percorso di definizione ed aggiornamento delle strategie di pianificazione, in favore della sostenibilità ambientale delle scelte di governo del territorio, si concretizza attraverso un procedimento metodologico e procedurale di valutazione: la Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano.

L'iter procedurale di valutazione del Documento di Piano avvenuto parallelamente all'elaborazione del Piano di Governo del Territorio verrà descritto nelle pagine seguenti che rappresentano "il diario di bordo" dell'intero processo metodologico, procedurale e valutativo.

L'art.2 della Direttiva 2001/42/CE recita: *"per "valutazione ambientale" s'intende l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione"*. La normativa regionale ed i criteri attuativi della stessa recepiscono tale definizione.

## 1.1 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA: PRINCIPI E FINALITÀ

La Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi (V.A.S.) nasce dallo svilupparsi di due fenomeni correlati: da un lato, l'affermarsi della sostenibilità come obiettivo da perseguire, conseguenza della sempre maggiore attenzione nei confronti del problema della tutela e della valorizzazione dell'ambiente (tale attenzione si traduce nella ricerca di strumenti finalizzati ad incentivare la considerazione delle questioni ambientali nelle scelte di gestione e amministrazione del territorio a diversi livelli della pianificazione); dall'altro, l'affermarsi della Valutazione di Impatto Ambientale che, se pur limitata alla dimensione del singolo progetto e pertanto inadeguata per considerazioni e valutazioni di carattere strategico, rappresenta lo strumento mediante l'analisi critica del quale si è pervenuti alla formulazione del processo metodologico di valutazione strategica di piani e programmi.

La V.A.S. nasce, quindi, come conseguenza della necessità di ricercare le condizioni di sostenibilità non solo per quanto riguarda i singoli progetti (compito della V.I.A.) ma anche relativamente ai piani.

Oggi la forte spinta impressa dai principi di sviluppo sostenibile e dai suoi metodi e strumenti applicativi, ha portato l'Unione Europea, già avviata su questa strada dai molteplici trattati comunitari sottoscritti, ad adottare la V.A.S. per garantire la compatibilità ambientale di piani e programmi nelle accezioni "naturalistico-ecosistemica" e "paesaggistico-culturale".

La Valutazione Ambientale Strategica viene definita, nel Manuale per la Valutazione Ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell'U.E, come: "Il processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte - politiche, piani o iniziative nell'ambito di programma ai fini di garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano delle considerazioni di ordine economico e sociale".

La finalità della V.A.S. è la verifica della rispondenza dei Piani e dei Programmi (e tra questi il Piano di Governo del Territorio e il relativo Documento di Piano quale atto di valenza in primo luogo strategica oltre che strutturale ed operativa) con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile tenendo conto degli effettivi vincoli ambientali e della diretta incidenza dei piani sulla qualità dell'ambiente.

In particolare, la Direttiva Europea 2001/42/CE recita all'art.1:

*"La presente direttiva ha l'obiettivo di garantire un **elevato livello di protezione dell'ambiente** e di **contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi** al fine di **promuovere lo sviluppo sostenibile**, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente."*

La V.A.S. richiede, pertanto, un approccio integrato, interattivo ed intersettoriale che assicuri sia la partecipazione del pubblico sia il confronto con enti territorialmente interessati e con soggetti competenti in materia ambientale nel processo consultativo e garantisca l'inserimento di obiettivi di qualità ambientale e le modalità per il loro concreto perseguimento negli strumenti di programmazione e di pianificazione

infrastrutturale, territoriale ed urbanistica.

Il processo valutativo nell'ambito della V.A.S., accompagnando l'iter di pianificazione e programmazione, dovrà verificare la coerenza degli obiettivi, criteri ed azioni del Piano di Governo del Territorio con politiche, piani e programmi a tutti i livelli indicanti strategie di sostenibilità condivise.

### **1.1.1 LA V.A.S. QUALE STRUMENTO D'AZIONE AMBIENTALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE**

Il concetto di Sviluppo Sostenibile integra aspetti ambientali, economici, sociali, istituzionali secondo un approccio interdisciplinare al quale hanno fatto riferimento, dal 1992 (anno della Conferenza di Rio), gli operatori locali e nazionali, cittadini e imprese per affrontare le principali problematiche ambientali in maniera integrata e trasversale.

La Valutazione Ambientale di piani e programmi, quindi, si delinea come un processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte in modo che queste siano incluse e affrontate, alla pari delle considerazioni di ordine economico e sociale, fin dalle prime fasi (strategiche) del processo decisionale. In altre parole, la Valutazione Ambientale Strategica assolve al compito di verificare la coerenza delle proposte programmatiche e pianificatorie con gli obiettivi di sostenibilità.

L'elaborazione delle procedure individuate nella Direttiva 2001/42/CE rappresenta uno strumento di supporto sia per il proponente che per il decisore per la formazione degli indirizzi e delle scelte di pianificazione fornendo opzioni alternative rispetto al raggiungimento di un obiettivo mediante la determinazione dei possibili effetti delle azioni prospettate.

In sostanza la V.A.S. diventa per il Piano, elemento costruttivo, valutativo, gestionale e di monitoraggio.

La Valutazione Ambientale Strategica è uno degli strumenti che, attraverso implementazioni diverse, nella massima flessibilità e diversificazione di approccio in relazione alle differenti realtà territoriali, concorrono al perseguimento dell'obiettivo di sviluppo sostenibile.

Agenda 21 Locale rappresenta senza dubbio lo strumento che, a livello territoriale, meglio mette in atto le raccomandazioni di ordine globale generate dal Vertice di Rio prima e dalla Conferenza di Johannesburg con il connesso Piano di Attuazione.

A differenza della Valutazione d'Impatto Ambientale e della Valutazione Ambientale Strategica, che sono strumenti legalmente "vincolanti", Agenda 21 è uno strumento volontario.

Il progetto di attivazione del processo di Agenda 21 Locale nei comuni di Sale Marasino, Marone e Polaveno prevede l'analisi del livello di sostenibilità basata sullo studio dei singoli elementi ambientali e socio economici che caratterizzano il territorio, le relazioni spaziali e la loro distribuzione geografica. Questa analisi territoriale, svolta appositamente con la raccolta di dati georeferenziati, archiviazione e analisi degli stessi tramite applicativi GIS (Geographic Information Systems) si concretizza nella redazione di uno stato dell'ambiente basato su indicatori georeferenziati inseriti in carte.

La innovazione rispetto ai tradizionali documenti di descrizione dello Stato dell'Ambiente è dato da due caratteristiche principali del progetto:

- la creazione di un sistema informativo territoriale su scala comunale coerente con quelli provinciali e regionali;
- l'individuazione territoriale di indicatori di sostenibilità, che sono inseriti in apposito sito internet fruibile

da tecnici e da cittadini.

Gli indicatori georeferenziati sono stati costruiti utilizzando informazioni provenienti da diverse fonti, trasformando in strati informativi geografici anche le informazioni distribuite in forma tabulare o sintetica, integrandole in fine fra di loro in modo da ottenere una visione d'insieme di una moltitudine di aspetti legati all'ambiente naturale e al tessuto urbano e sociale.

Il prodotto finale di questa fase di raccolta di dati e loro conversione in indicatori territoriali si concretizza in sintesi in una serie di mappe o carte tematiche come normalmente avviene per tutti i dati georeferenziati. Queste sono già un utile strumento per la pianificazione, per i processi di decisione e per la comunicazione, ma occorre tenere presente che oltre all'aspetto meramente di "rappresentazione" dei dati raccolti o elaborati, la costruzione di un SIT (Sistema Informativo Territoriale) comunale, a monte di tutto il processo, offre ai comuni un concreto bagaglio di conoscenza in formato numerico digitale sotto forma di archivio computerizzato continuamente aggiornabile e consultabile.

Uno studio sullo stato dell'ambiente che rimane isolato sul territorio, limitandosi a stare confinato nei limiti amministrativi dei comuni che lo intraprendono trascurerebbe qualche principio che sta alla base dei processi di Agenda21 perché gli aspetti ambientali, territoriali e sociali, pur dovendo venire gestiti dalle realtà amministrative, per loro natura non "vedono" i confini delle amministrazioni stesse. L'eventuale azione di raccordo e integrazione con altri studi sullo stato dell'ambiente relativi alle amministrazioni vicine o contigue, considerando il territorio come un tutt'uno e un "continuum" che si estende oltre i propri confini amministrativi, dovrebbe quindi essere un obiettivo importante e una azione auspicabile per tutti i processi di Agenda 21 locale. Dunque, essendo il processo di Ag21 dei comuni di Sale Marasino, Marone e Polaveno già il secondo ad essere attivato sull'area del Sebino orientale, un altro obiettivo del presente lavoro è quello di trovare le strade di collegamento e integrazione con i risultati degli studi già svolti. In particolare si rende noto che il presente progetto intende saldarsi con il processo di A21 attivo nei Comuni limitrofi di Iseo, Corte Franca, Provaglio, Sulzano, denominato progetto ELISEO (Entroterra Lago Iseo Ecologicamente Orientato) e riconosciuto come progetto pilota dalla Regione Lombardia. Nell'economia di tempi e risorse e nel rispetto degli obiettivi principali che sono rivolti ai tre comuni oggetto dello studio, un modo per compiere un primo passo verso l'integrazione tra due processi di AG21 è quello di agganciarsi a quegli elementi che, come si è detto, sono per loro natura continui e trasversali alle realtà amministrative, quindi il territorio, i comparti ambientali e la loro rappresentazione cartografica.

Per questa ragione, le mappe che sono state realizzate per i comuni di Sale Marasino, Marone e Polaveno hanno caratteristiche tali da potersi agganciare ed estendere anche ai comuni di Iseo, Cortefranca, Provaglio di Iseo e Sulzano, realizzando, attraverso i medesimi dati di base ed indicatori, una visione di insieme che non esprime più soltanto aspetti a scala comunale ma alla scala di un territorio ben più vasto e che copre un'area di oltre 120 km<sup>2</sup> all'interno della quale vi sono caratteristiche e specificità assai differenti.

Agenda 21 Locale rappresenta uno strumento che, se adeguatamente implementato, può sviluppare un concreto percorso operativo grazie al quale realizzare azioni sostenibili sia nella gestione dell'Ente Locale sia nella pianificazione del territorio mediante il coinvolgimento di diversi attori, in un'ottica di integrazione delle componenti ambientali, economiche e sociali.

Il progetto ha considerato i diversi strumenti di pianificazione e programmazione territoriale vigenti a livello regionale, provinciale e comunale al fine di rappresentare in forma georeferenziata la struttura territoriale esistente e proporre nuove possibilità di indirizzo in un'ottica di sostenibilità.

I processi di AG21 possono infatti con i loro risultati, costituire uno strumento di orientamento per le politiche di pianificazione locale orientate allo sviluppo sostenibile. Tali politiche, come tutte le azioni di programmazione alle diverse scale spaziali traggono considerevole vantaggio della conoscenza del territorio nei suoi tratti strutturali e nelle sue componenti ambientali, economiche e sociali, soprattutto se in forma integrata. I software GIS permettono la raccolta, l'archiviazione e l'integrazione di dati geografici, ambientali e socio-economici su varie scale spaziali e la loro elaborazione per calcolare indicatori ed indici di notevole utilità quale strumento di supporto alle decisioni o più semplicemente dei processi di Agenda 21.

Il presente lavoro intende introdurre un approccio che dia alla RSA una forte connotazione "spaziale" e cartografica, facendo in modo che ogni elemento di analisi sia rappresentato a mezzo di mappe o carte tematiche, in funzione dei dati disponibili che è possibile rilevare o produrre.

Data la non sempre facile disponibilità di dati geografici in forma digitale presso i comuni coinvolti nel progetto, un primo importante risultato è la raccolta di informazioni provenienti da altre fonti. Con tali informazioni complete ed omogenee su tutta l'area oggetto di studio è stato costruito un Sistema Informativo Territoriale a scala locale-sovracomunale di cui prima i comuni non disponevano. A partire dai dati reperiti, generati ed archiviati in tale SIT sono state realizzate le cartografie tematiche a supporto del processo di agenda 21.

Data la trasversalità del processo di agenda 21 rispetto ai comparti ambientali, sociali ed economici si è cercato di dare attraverso la cartografia una visione integrata del territorio coinvolto, sia attraverso mappe rappresentate in forma tradizionale, sia utilizzando tecniche multiattributo che si basano su una rielaborazione dei dati spaziali in forma di griglie regolari a maglia quadrata. La cella quadrata, oggetto

elementare che compone queste griglie, è il mezzo per elaborare indicatori spaziali di pressione e vulnerabilità ambientale e al tempo stesso lo strumento per combinare tali indicatori generando temi di tipo multivariato e multi-attributo arrivando così alla realizzazione di carte tematiche di criticità e del livello di naturalità del territorio.

La trasformazione dei dati geografici secondo griglie a maglie quadrate, oltre che una base di indicatori per le analisi multivariate e multiattributo, è anche un importante prototipo di applicazione delle raccomandazioni europee legate all'iniziativa e alla proposta di direttiva INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe). Iniziativa che segna la tendenza futura dello sviluppo dell'informazione geografica verso la direzione dell'interoperabilità, dei formati di scambio comuni e dell'accesso condiviso alle informazioni. La griglia a maglie quadrate - che il CRASL Centro Ricerche per l'Ambiente e lo Sviluppo della Lombardia dell'Università Cattolica di Brescia, incaricata per lo svolgimento del presente progetto - già utilizza da alcuni anni per le proprie tematizzazioni e analisi, costituisce uno degli strumenti fondamentali per la condivisione di formati di scambio comuni e per l'integrazione di basi di dati di diversa provenienza e su scale differenti, ponendo le basi per l'integrazione dei dati spaziali con processi di tipo bottom-up, dalla scala comunale a quella provinciale, regionale, ed eventualmente di livello superiore.

Lo studio che ha portato all'elaborazione dello Stato dell'Ambiente georeferenziato è stato completato da un altro importante tassello riguardante la contabilità ambientale locale. Sono stati elaborati infatti per i Comuni che hanno partecipato a questa fase del progetto Agenda 21 locale dei bilanci di contabilità ambientale seguendo il protocollo utilizzato dal gruppo di studio nazionale CLEAR. Il gruppo raccoglie enti locali, Comuni e Province, che redigono annualmente bilanci delle spese ambientali sostenute e connesse ai documenti di programmazione economico finanziaria, e ai bilanci consuntivi. In tal modo è possibile per i decisori pubblici verificare quanto la propria programmazione abbia aspetti di tutela dello sviluppo sostenibile del territorio. Tale parte è stata inserita nel documento "... " che si affianca al presente documento sullo Stato dell'Ambiente.

***RAPPORTO SULLO STATO DELL'AMBIENTE DEI COMUNI ISEANI***  
***Sale Marasino, Marone e Polaveno***

La Valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) individua, descrive e valuta gli effetti diretti ed indiretti di un progetto e delle sue principali alternative di realizzazione e progettazione (compresa l'alternativa zero) sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione fra detti fattori, nonché sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale ed ambientale e valuta inoltre le condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti. La disciplina si basa sul principio dell'azione preventiva, in base alla quale la migliore politica consiste nell'evitare fin dall'inizio l'inquinamento e le altre perturbazioni anziché combatterne successivamente gli effetti.

La Commissione Europea ha poi da tempo individuato il ruolo fondamentale rivestito dalle imprese e dagli enti pubblici nell'attuazione degli obiettivi di sostenibilità, sviluppando strumenti volontari che mirano a diminuire l'impatto dei processi produttivi e ad incentivare scelte di mercato a favore dei prodotti ecologicamente compatibili. Si tratta di strumenti quali EMAS e ISO 14001.

Altri strumenti trovano collocazione nel quadro strategico della migliore gestione dell'Integrated Product Policy (IPP) e che si concentrano dunque sul miglioramento della performance ambientale di prodotti e servizi sono l'Ecolabel (marchio di qualità ecologica dei prodotti istituito a livello comunitario), la Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) ed il Green Public Procurement (acquisto di prodotti ambientalmente preferibili).

## **1.1.2 LO SVILUPPO SOSTENIBILE**

L'evoluzione programmatica e normativa in ambito internazionale, comunitario e nazionale e le evoluzioni degli scenari regionali in riferimento alle problematiche ambientali costituisce la base di riferimento per tutti i livelli di governo, pubblici e privati, nella realizzazione di linee programmatiche e di pianificazione che devono

orientarsi verso l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile.

Il concetto di sviluppo sostenibile si delinea già nel corso della Conferenza di Stoccolma del 1972 per poi affermarsi definitivamente a livello mondiale con il Rapporto Brundtland del 1987 e la Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo svoltasi a Rio de Janeiro nel 1992.

*"Lo sviluppo sostenibile, lungi dall'essere una definitiva condizione di armonia, è piuttosto un processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l'orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali siano resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con gli attuali."*

Di seguito si riportano le tappe che hanno delineato, a livello internazionale e nazionale, il percorso verso l'identificazione dei criteri e degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

<b>1972</b>	<i>Stoccolma - Svezia Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente Umano</i>
<b>1980</b>	<i>Strategia Mondiale per la conservazione</i>
<b>1983</b>	<i>Commissione mondiale su sviluppo e ambiente</i>
<b>1987</b>	<i>Rapporto Brundtland - Il Nostro Futuro Comune</i>
<b>1992</b>	<i>Rio de Janeiro - Brasile Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo Vertice della Terra/UNCED V Piano d'Azione Ambientale dell'UE "Per uno sviluppo durevole e sostenibile" 1993/1999</i>
<b>1993</b>	<i>Piano Nazionale per lo sviluppo sostenibile in Italia</i>
<b>1994</b>	<i>Aalborg - Danimarca 1<sup>a</sup> Conferenza Europea sulle città sostenibili</i>
<b>1996</b>	<i>Lisbona - Portogallo 2<sup>a</sup> Conferenza europea sulle Città Sostenibili Istanbul - Turchia Conferenza delle Nazioni Unite sugli Insediamenti Umani/Habitat II</i>
<b>1997</b>	<i>New York - Stati Uniti d'America XIX Sessione Speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite/UNGASS (Rio+5) Trattato di Amsterdam</i>
<b>1999</b>	<i>Ferrara - Italia Conferenza di Ferrara Riorganizzazione del Ministero dell'Ambiente - Istituzione del Servizio per lo sviluppo sostenibile</i>
<b>2000</b>	<i>Hannover - Germania 3<sup>a</sup> Conferenza europea sulle Città Sostenibili Dichiarazione del Millennio</i>
<b>2001</b>	<i>VI Piano d'Azione Ambientale 2002/2010 dell'UE "Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta" Strategia dell'Unione Europea per lo Sviluppo Sostenibile Strategia d'Azione Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile in Italia Doha - Qatar Vertice dell'Organizzazione Mondiale del Commercio</i>
<b>2002</b>	<i>Monterrey - Messico Conferenza Internazionale per il Finanziamento dello Sviluppo Roma - Italia Vertice Mondiale FAO sull'alimentazione Johannesburg - Sud Africa Vertice Mondiale sullo Sviluppo sostenibile</i>

**Fonte: [www.2minambiente.it](http://www.2minambiente.it) \_ Il percorso dello sviluppo sostenibile;**

Lo sviluppo sostenibile, non deve intendersi come meta da raggiungere, ma piuttosto come un insieme di condizioni che devono essere rispettate nel governo delle trasformazioni dei luoghi. Di questo insieme di condizioni fa parte significativa l'assunzione di obiettivi espliciti di qualità e di quantità dei beni ambientali che devono essere integrati in tutte le decisioni di trasformazione e sviluppo che traggono origine dai piani e dai programmi.

Tali considerazioni portano allo svilupparsi di un nuovo approccio della pianificazione territoriale alle questioni ambientali.

A partire dal contesto comune sopra descritto relativo all'evoluzione ed al trasformarsi del concetto di sviluppo sostenibile e degli indirizzi risultanti dalle numerose occasioni di confronto e di discussione avvenute nel corso degli ultimi anni, dieci Regioni europee hanno iniziato, nell'ambito del Programma Europeo Interreg IIIB Medocc, un periodo di riflessione, di analisi e di sperimentazione sull'applicazione della Valutazione Ambientale Strategica, prima della sua obbligatoria formalizzazione nell'ordinamento

giuridico. Nasce in questo contesto il Progetto *Enplan “Evaluation Environnemental des plans et programmes”*, approvato nel dicembre 2002 e concluso nell'ottobre 2004.

### 1.1.3 I CRITERI DI SOSTENIBILITÀ

Il percorso di sostenibilità intrapreso a livello europeo prima e successivamente a livello nazionale e locale descrive come il concetto sviluppo sostenibile sia entrato pesantemente e da protagonista nei processi di trasformazione del territorio.

Pertanto, le trasformazioni del territorio devono concorrere al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità; tali obiettivi vengono indicati sia dalla Commissione Europea (si tratta di criteri generali di sviluppo sostenibile) sia a livello locale nei processi di Agenda XXI (si tratta di obiettivi di sostenibilità più specifici).

Il manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei fondi strutturali dell'Unione Europea – Linee Guida. Commissione Europea 1998 riporta 10 criteri di sostenibilità si seguito indicati.

#### **1 Ridurre al minimo l'impiego delle risorse energetiche non rinnovabili**

*L'impiego di risorse non rinnovabili, quali combustibili fossili, giacimenti di minerali e conglomerati riduce le riserve disponibili per le generazioni future. Un principio chiave dello sviluppo sostenibile afferma che tali risorse non rinnovabili debbono essere utilizzate con saggezza e con parsimonia, a un ritmo che non limiti le opportunità delle generazioni future. Ciò vale anche per fattori insostituibili - geologici, ecologici o del paesaggio - che contribuiscono alla produttività, alla biodiversità, alle conoscenze scientifiche e alla cultura (cfr. comunque i criteri chiave nn. 4, 5 e 6).*

#### **2 Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione**

*Per quanto riguarda l'impiego di risorse rinnovabili nelle attività di produzione primarie, quali la silvicoltura, la pesca e l'agricoltura, ciascun sistema è in grado di sostenere un carico massimo oltre il quale la risorsa si inizia a degradare. Quando si utilizza l'atmosfera, i fiumi e gli estuari come “depositi” di rifiuti, li si tratta anch'essi alla stregua di risorse rinnovabili, in quanto ci si affida alla loro capacità spontanea di autorigenerazione. Se si approfitta eccessivamente di tale capacità, si ha un degrado a lungo termine della risorsa. L'obiettivo deve pertanto consistere nell'impiego delle risorse rinnovabili allo stesso ritmo (o possibilmente a un ritmo inferiore) a quello della loro capacità di rigenerazione spontanea, in modo da conservare o anche aumentare le riserve di tali risorse per le generazioni future.*

#### **3 Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi/inquinanti**

*In molte situazioni, è possibile utilizzare sostanze meno pericolose dal punto di vista ambientale, ed evitare o ridurre la produzione di rifiuti, e in particolare dei rifiuti pericolosi. Un approccio sostenibile consisterà nell'impiegare i fattori produttivi meno pericolosi dal punto di vista ambientale e nel ridurre al minimo la produzione di rifiuti adottando sistemi efficaci di progettazione di processi, gestione dei rifiuti e controllo dell'inquinamento.*

#### **4 Conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi**

*In questo caso, il principio fondamentale consiste nel conservare e migliorare le riserve e le qualità delle risorse del patrimonio naturale, a vantaggio delle generazioni presenti e future. Queste risorse naturali comprendono la flora e la fauna, le caratteristiche geologiche e geomorfologiche, le bellezze e le opportunità ricreative naturali. Il patrimonio naturale pertanto comprende la configurazione geografica, gli habitat, la fauna e la flora e il paesaggio, la combinazione e le interrelazioni tra tali fattori e la fruibilità di tale risorse. Vi sono anche stretti legami con il patrimonio culturale (cfr. criterio chiave n. 6).*

#### **5 Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche**

*Il suolo e le acque sono risorse naturali rinnovabili essenziali per la salute e la ricchezza dell'umanità, e che possono essere seriamente minacciate a causa di attività estrattive, dell'erosione o dell'inquinamento. Il principio chiave consiste pertanto nel proteggere la quantità e qualità delle risorse esistenti e nel migliorare quelle che sono già degradate*

#### **6 Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali**

*Le risorse storiche e culturali sono risorse limitate che, una volta distrutte o danneggiate, non possono essere sostituite. In quanto risorse non rinnovabili, i principi dello sviluppo sostenibile richiedono che siano conservati gli elementi, i siti o le zone rare rappresentativi di un particolare periodo o tipologia, o che contribuiscono in modo particolare alle tradizioni e alla cultura di una data area. Si può trattare, tra l'altro, di edifici di valore storico e culturale, di altre strutture o monumenti di ogni epoca, di reperti archeologici nel sottosuolo, di architettura di esterni (paesaggi, parchi e giardini) e di strutture che contribuiscono alla vita culturale di una comunità (teatri, ecc.). Gli stili di vita, i costumi e le lingue radizionali costituiscono anch'essi una risorsa storica e culturale che è opportuno conservare.*

## **7 Conservare e migliorare la qualità dell'ambiente locale**

*Nel contesto del presente dibattito, la qualità di un ambiente locale può essere definita dalla qualità dell'aria, dal rumore ambiente, dalla gradevolezza visiva e generale. La qualità dell'ambiente locale è importantissima per le aree residenziali e per i luoghi destinati ad attività ricreative o di lavoro. La qualità dell'ambiente locale può cambiare rapidamente a seguito di cambiamenti del traffico, delle attività industriali, di attività edilizie o estrattive, della costruzione di nuovi edifici e infrastrutture e da aumenti generali del livello di attività, ad esempio da parte di visitatori. È inoltre possibile migliorare sostanzialmente un ambiente locale degradato con l'introduzione di nuovi sviluppi. Cfr. anche il criterio n. 3 relativo alla riduzione dell'impiego e del rilascio di sostanze inquinanti.*

## **8 Protezione dell'atmosfera**

*Una delle principali forze trainanti dell'emergere di uno sviluppo sostenibile è consistita nei dati che dimostrano l'esistenza di problemi globali e regionali causati dalle emissioni nell'atmosfera. Le connessioni tra emissioni derivanti dalla combustione, piogge acide e acidificazione dei suoli e delle acque, come pure tra clorofluorocarburi (Cfc), distruzione dello strato di ozono ed effetti sulla salute umana sono stati individuati negli anni Settanta e nei primi anni Ottanta. Successivamente è stato individuato il nesso tra anidride carbonica e altri gas di serra e cambiamenti climatici. Si tratta di impatti a lungo termine e pervasivi, che costituiscono una grave minaccia per le generazioni future.*

## **9 Sensibilizzare alle problematiche ambientali, sviluppare l'istruzione e la formazione in campo ambientale**

*Il coinvolgimento di tutte le istanze economiche ai fini di conseguire uno sviluppo sostenibile è un elemento fondamentale dei principi istituiti a Rio (Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, 1992). La consapevolezza dei problemi e delle opzioni disponibili è d'importanza decisiva: l'informazione, l'istruzione e la formazione in materia di gestione ambientale costituiscono elementi fondamentali ai fini di uno sviluppo sostenibile. Li si può realizzare con la diffusione dei risultati della ricerca, l'integrazione dei programmi ambientali nella formazione professionale, nelle scuole, nell'istruzione superiore e per gli adulti, e tramite lo sviluppo di reti nell'ambito di settori e raggruppamenti economici. È importante anche l'accesso alle informazioni sull'ambiente a partire dalle abitazioni e nei luoghi ricreativi.*

## **10 promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile**

*La dichiarazione di Rio (Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, 1992) afferma che il coinvolgimento del pubblico e delle parti interessate nelle decisioni relative agli interessi comuni è un cardine dello sviluppo sostenibile. Il principale meccanismo a tal fine è la pubblica consultazione in fase di controllo dello sviluppo, e in particolare il coinvolgimento di terzi nella valutazione ambientale. Oltre a ciò, lo sviluppo sostenibile prevede un più ampio coinvolgimento del pubblico nella formulazione e messa in opera delle proposte di sviluppo, di modo che possa emergere un maggiore senso di appartenenza e di condivisione delle responsabilità.*

Uno dei primi passi da effettuare all'interno del processo metodologico di Valutazione Ambientale del Documento di Piano è la verifica di sostenibilità degli orientamenti di Piano; nella fase di impostazione le indicazioni date dall'Amministrazione Comunale contenenti gli obiettivi che si vorrebbero raggiungere con la redazione del Piano di Governo del Territorio sono sottoposte ad una verifica di congruità con i criteri di sostenibilità.

## **1.2 I RIFERIMENTI NORMATIVI**

L'applicazione della Valutazione Ambientale Strategica al Documento di Piano, quale atto del Piano di Governo del Territorio, è il risultato ottenuto in seguito ad una serie di provvedimenti normativi che si sono succeduti all'emanazione della Direttiva Europea 42/2001/CE, provvedimento normativo che introduce la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente. La Regione Lombardia recepisce la Direttiva Europea attraverso la Legge per il Governo del Territorio dello scorso 2005 che definisce il nuovo approccio culturale e metodologico con il quale deve essere affrontata la pianificazione del territorio comunale, precedentemente espressa attraverso il Piano Regolatore Generale.

I nuovi criteri di pianificazione esplicitati dalla Legge n. 12 indicano che il Documento di Piano deve essere sottoposto a Valutazione Ambientale al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente.

### **1.2.1 LA DIRETTIVA EUROPEA 2001/42/CE**

A livello comunitario, a partire dagli anni '70, viene presa in esame la possibilità di emanare una Direttiva specifica riguardante la valutazione di piani e programmi, fino a quel momento inesistente nel panorama normativo europeo.

Attraverso Programmi di Azione Ambientale (il primo nel 1973) si concretizza nel tempo la trattazione delle tematiche relative alla valutazione ambientale estesa ai piani al fine di prevenire i danni ambientali potenzialmente o realmente provocati dalle scelte avanzate in sede di pianificazione territoriale.

Negli anni '90 si succedono numerosi provvedimenti nei quali la Commissione Europea prevede in modo esplicito la valutazione ambientale di piani: in particolare nel 1992 la Direttiva n. 43 concernente "la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica" indica di sottoporre a valutazione ambientale i piani e i progetti che presentino significativi impatti, diretti, indiretti e cumulativi, sugli habitat salvaguardati dalla Direttiva stessa.

Nel 1993 la Commissione Europea inizia un iter di discussione e tentativo di stesura di una Direttiva specifica sulla Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi; nel 2001 entra in vigore la Direttiva 2001/42/CE quale provvedimento normativo concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

La "Direttiva VAS", così è nota la suddetta Direttiva Europea, si snoda in 15 articoli di carattere procedurale, è approvata il 31.5.2001 dal Parlamento e adottata il 5.6.2001 dal Consiglio; entra in vigore il 27.7.2001 e doveva essere attuata dagli Stati membri prima del 21 luglio 2004. Essa ha la finalità di influenzare significativamente il lavoro di molte autorità pubbliche, obbligandole a considerare sistematicamente se i piani e i programmi che preparano rientrano nell'ambito della sua applicazione e se dunque è necessaria una valutazione ambientale delle loro proposte in conformità alle procedure specificate nella direttiva.

L'obiettivo principale della Direttiva sulla VAS è, pertanto, quello di integrare le considerazioni ambientali nelle procedure di preparazione e adozione dei piani e programmi che presumibilmente possano avere effetti importanti sull'ambiente e quindi, di effettuare una valutazione ambientale degli stessi.

Di seguito viene riportato il testo integrale della Direttiva 42/2001/CE.

## **Articolo 1**

### **Obiettivi**

*La presente direttiva ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente.*

## **Articolo 2**

### **Definizioni**

*Ai fini della presente direttiva: a) per «piani e programmi» s'intendono i piani e i programmi, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche — che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e — che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;*

*b) per «valutazione ambientale» s'intende l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione a norma degli articoli da 4 a 9;*

*c) per «rapporto ambientale» s'intende la parte della documentazione del piano o del programma contenente le informazioni prescritte all'articolo 5 e nell'allegato I; d) per «pubblico» s'intendono una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa o la prassi nazionale, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi.*

## **Articolo 3**

### **Ambito d'applicazione**

*1. I piani e i programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che possono avere effetti significativi sull'ambiente, sono soggetti ad una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9.*

*2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi, a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/ 337/CEE, o b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.*

*3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente.*

*4. Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.*

*5. Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva.*

*6. Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui al paragrafo 5, devono essere consultate le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3.*

*7. Gli Stati membri fanno in modo che le conclusioni adottate ai sensi del paragrafo 5, comprese le motivazioni della mancata richiesta di una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9, siano messe a disposizione del pubblico.*

*8. I seguenti piani e programmi non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva:*

- piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale e di protezione civile,*
- piani e programmi finanziari o di bilancio.*

*9. La presente direttiva non si applica ai piani e ai programmi cofinanziati a titolo dei rispettivi periodi di programmazione in corso (1) per i regolamenti (CE) n. 1260/ 1999 (2) e (CE) n. 1257/1999 (3) del Consiglio.*

*(1) Il periodo di programmazione 2000-2006 per il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio e i periodi di programmazione 2000- 2006 e 2000-2007 per il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio.*

*(2) Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).*

*(3) Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).*

## **Articolo 4**

### **Obblighi generali**

*1. La valutazione ambientale di cui all'articolo 3 deve essere effettuata durante la fase preparatoria del*

- piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa.
2. Le condizioni stabilite dalla presente direttiva sono integrate nelle procedure in vigore negli Stati membri per l'adozione dei piani e dei programmi o nelle procedure definite per conformarsi alla presente direttiva.
3. Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati gli Stati membri tengono conto, onde evitare duplicazioni della valutazione, del fatto che essa sarà effettuata, ai sensi della presente direttiva, a vari livelli della gerarchia. Al fine, tra l'altro, di evitare duplicazioni della valutazione, gli Stati membri applicano l'articolo 5, paragrafi 2 e 3.

#### **Articolo 5** **Rapporto ambientale**

1. Nel caso in cui sia necessaria una valutazione ambientale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, deve essere redatto un rapporto ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma. L'allegato I riporta le informazioni da fornire a tale scopo.
2. Il rapporto ambientale elaborato a norma del paragrafo 1 comprende le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma e, per evitare duplicazioni della valutazione, della fase in cui si trova nell'iter decisionale e della misura in cui taluni aspetti sono più adeguatamente valutati in altre fasi di detto iter.
3. Possono essere utilizzate per fornire le informazioni di cui all'allegato I quelle pertinenti disponibili sugli effetti ambientali dei piani e dei programmi e ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o attraverso altre disposizioni della normativa comunitaria.
4. Le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3 devono essere consultate al momento della decisione sulla portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e sul loro livello di dettaglio.

#### **Articolo 6** **Consultazioni**

1. La proposta di piano o di programma ed il rapporto ambientale redatto a norma dell'articolo 5 devono essere messi a disposizione delle autorità di cui al paragrafo 3 del presente articolo e del pubblico.
2. Le autorità di cui al paragrafo 3 e il pubblico di cui al paragrafo 4 devono disporre tempestivamente di un'effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano o di programma e sul rapporto ambientale che la accompagna, prima dell'adozione del piano o del programma o dell'avvio della relativa procedura legislativa.
3. Gli Stati membri designano le autorità che devono essere consultate e che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani e dei programmi.
4. Gli Stati membri individuano i settori del pubblico ai fini del paragrafo 2, compresi i settori del pubblico che sono interessati dall'iter decisionale nell'osservanza della presente direttiva o che ne sono o probabilmente ne verranno toccati, includendo le pertinenti organizzazioni non governative quali quelle che promuovono la tutela dell'ambiente e altre organizzazioni interessate.
5. Gli Stati membri determinano le specifiche modalità per l'informazione e la consultazione delle autorità e del pubblico.

#### **Articolo 7** **Consultazioni transfrontaliere**

1. Qualora uno Stato membro ritenga che l'attuazione di un piano o di un programma in fase di preparazione sul suo territorio possa avere effetti significativi sull'ambiente di un altro Stato membro, o qualora lo richieda uno Stato membro che potrebbe essere interessato in misura significativa, lo Stato membro sul cui territorio è in fase di elaborazione il piano o il programma trasmette, prima della sua adozione o dell'avvio della relativa procedura legislativa, una copia della proposta di piano o di programma e del relativo rapporto ambientale all'altro Stato membro.
2. Uno Stato membro cui sia pervenuta copia della proposta di piano o di programma e del rapporto ambientale di cui al paragrafo 1 comunica all'altro Stato membro se intende procedere a consultazioni anteriormente all'adozione del piano o del programma o all'avvio della relativa procedura legislativa; in tal caso gli Stati membri interessati procedono alle consultazioni in merito ai possibili effetti ambientali transfrontalieri derivanti dall'attuazione del piano o del programma nonché alle misure previste per ridurre o eliminare tali effetti. Se tali consultazioni hanno luogo, gli Stati membri interessati convengono specifiche modalità affinché le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3 e i settori del pubblico di cui all'articolo 6, paragrafo 4, nello Stato membro che potrebbe essere interessato significativamente, siano informati ed abbiano l'opportunità di esprimere il loro parere entro termini ragionevoli. 3. Gli Stati membri interessati che partecipano alle consultazioni ai sensi del presente articolo ne fissano preventivamente la durata in tempi ragionevoli.

#### **Articolo 8** **Iter decisionale**

*In fase di preparazione del piano o del programma e prima della sua adozione o dell'avvio della relativa procedura legislativa si prendono in considerazione il rapporto ambientale redatto ai sensi dell'articolo 5, i pareri espressi ai sensi dell'articolo 6 nonché i risultati di ogni consultazione transfrontaliera avviata ai sensi dell'articolo 7.*

#### **Articolo 9**

##### **Informazioni circa la decisione**

*1. Gli Stati membri assicurano che, quando viene adottato un piano o un programma, le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3, il pubblico e tutti gli Stati membri consultati ai sensi dell'articolo 7 ne siano informati e che venga messo a loro disposizione:*

*a) il piano o il programma adottato;*

*b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto, ai sensi dell'articolo 8, del rapporto ambientale redatto ai sensi dell'articolo 5, dei pareri espressi ai sensi dell'articolo 6 e dei risultati delle consultazioni avviate ai sensi dell'articolo 7, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate, e c) le misure adottate in merito al monitoraggio ai sensi dell'articolo 10.*

*2. Gli Stati membri stabiliscono le specifiche modalità per le informazioni di cui al paragrafo 1.*

#### **Articolo 10**

##### **Monitoraggio**

*1. Gli Stati membri controllano gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune.*

*2. Al fine di conformarsi al disposto del paragrafo 1, possono essere impiegati, se del caso, i meccanismi di controllo esistenti onde evitare una duplicazione del monitoraggio.*

#### **Articolo 11**

*Relazione con le altre disposizioni della normativa comunitaria*

*1. La valutazione ambientale effettuata ai sensi della presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/337/CEE e qualsiasi altra disposizione della normativa comunitaria.*

*2. Per i piani e i programmi in merito ai quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative comunitarie, gli Stati membri possono prevedere procedure coordinate o comuni per soddisfare le prescrizioni della pertinente normativa comunitaria, tra l'altro al fine di evitare duplicazioni della valutazione.*

*3. Per i piani e i programmi cofinanziati dalla Comunità europea, la valutazione ambientale a norma della presente direttiva viene effettuata secondo le disposizioni speciali della pertinente legislazione comunitaria.*

#### **Articolo 12**

##### **Informazioni, relazioni e riesame**

*1. Gli Stati membri e la Commissione si scambiano informazioni sull'esperienza maturata nell'applicazione della presente direttiva.*

*2. Gli Stati membri assicurano che le relazioni ambientali siano di qualità sufficiente a soddisfare le prescrizioni della presente direttiva e comunicano alla Commissione qualunque misura da essi adottata in materia di qualità di tali relazioni.*

*3. Prima del 21 luglio 2006 la Commissione invia una prima relazione sulla sua applicazione ed efficacia al Parlamento europeo e al Consiglio. Per integrare altre esigenze connesse con la tutela dell'ambiente, a norma dell'articolo 6 del trattato e tenuto conto dell'esperienza acquisita negli Stati membri nell'applicazione della presente direttiva, detta relazione è corredata delle proposte di modifica della presente direttiva eventualmente necessarie. In particolare, la Commissione vaglierà la possibilità di estendere l'ambito d'applicazione della presente direttiva ad altre tematiche/ altri settori e ad altri tipi di piani e programmi.*

*Successivamente viene elaborata una nuova relazione di valutazione ogni sette anni.*

*4. Al fine di garantire la coerenza di impostazione tra la presente direttiva e i successivi regolamenti comunitari, la Commissione riferisce in merito al rapporto tra la stessa e i regolamenti (CE) n. 1260/1999 e (CE) n. 1257/1999 con molto anticipo rispetto alla scadenza dei periodi di programmazione previsti da detti regolamenti.*

#### **Articolo 13**

##### **Attuazione della direttiva**

*1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 21 luglio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.*

*2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente Direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.*

*3. L'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 si applica ai piani e ai programmi il cui primo atto*

*preparatorio formale è successivo alla data di cui al paragrafo 1. I piani e i programmi il cui primo atto preparatorio formale è precedente a tale data e che sono stati approvati o sottoposti all'iter legislativo più di ventiquattro mesi dopo la stessa data sono soggetti all'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, a meno che gli Stati membri decidano caso per caso che ciò non è possibile, informando il pubblico di tale decisione.*

*4. Prima del 21 luglio 2004 gli Stati membri comunicano alla Commissione, oltre alle misure di cui al paragrafo 1, informazioni separate sui tipi di piani e di programmi soggetti in forza dell'articolo 3 ad una valutazione ambientale ai sensi della presente direttiva. La Commissione mette tali informazioni a disposizione degli Stati membri. Queste sono aggiornate su base periodica.*

#### **Articolo 14**

##### **Entrata in vigore**

*La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

#### **Articolo 15**

##### **Destinatari**

*Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.*

La direttiva si pronuncia esplicitamente riguardo all'entità e ai contenuti del rapporto ambientale che definisce gli argomenti e le considerazioni emersi dalla valutazione ambientale, in merito alle modalità attuative e allo svolgimento delle consultazioni, in relazione al sistema di monitoraggio da predisporre e all'iter decisionale.

## **1.2.2 IL CONTESTO NORMATIVO ITALIANO**

Al pari degli altri Stati membri dell'Unione Europea anche l'Italia aveva l'obbligo di recepire, entro giugno 2004, all'interno del proprio corpo legislativo nazionale, la Direttiva Europea sopra descritta.

In una fase antecedente all'emanazione della Direttiva, non si rintracciano precedenti normativi statali significativi di valutazione ambientale di piani.

La Legge 18 aprile 2005, n.62 fornisce disposizioni circa l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea.

Legge comunitaria 2004 in particolare l'art.19 "Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente" sostiene:

*Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:*

- a) prevedere l'applicazione della valutazione ambientale strategica ai piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente, nonché alle loro modifiche;*
- b) garantire l'informazione, lo svolgimento di consultazioni e l'accesso al pubblico, nonché la valutazione del risultato delle consultazioni e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione;*
- c) assicurare la valutazione delle opzioni alternative;*
- d) garantire la partecipazione al processo decisionale delle istituzioni preposte alla tutela ambientale e paesaggistica;*
- e) attuare forme di monitoraggio sugli effetti ambientali dei piani e dei programmi, anche al fine della tempestiva individuazione degli effetti negativi e della adozione delle misure correttive;*
- f) garantire adeguate consultazioni nei casi in cui un piano o un programma possa avere effetti sull'ambiente di un altro Stato membro;*
- g) assicurare la complementarità con gli altri strumenti di valutazione d'impatto ambientale, ove previsti;*
- h) prevedere forme di coordinamento con piani e strumenti di pianificazione urbanistica e di gestione territoriale esistenti;*
- i) garantire la definizione di scadenze temporali definite ed adeguate per il procedimento.*

*All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza*

*nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

**Nota all'art. 19: La direttiva 2001/42/CE è pubblicata nella G.U. C.E. 21 luglio 2001, n. L197.**

A livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE è stata recepita con la parte seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 entrata in vigore il 31 luglio 2007, modificata e integrata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 entrato in vigore il 13/02/2008.

Mentre la normativa italiana ha introdotto la valutazione ambientale nel proprio corpo normativo di recente con il decreto legislativo di cui sopra, molte regioni italiane hanno previsto nel loro ordinamento, attraverso Leggi e Normative Regionali di recepimento della Direttiva Europea, la valutazione ambientale per piani e programmi.

Anche la Regione Lombardia, come altre regioni italiane come ad esempio l'Emilia Romagna, la Liguria, la Basilicata, la Toscana, recepisce la Direttiva 2001/42/CE e introduce, pertanto, la Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi.

La Regione Lombardia recepisce la Direttiva Europea attraverso la Legge Regionale per il Governo del Territorio, Legge n.12 del marzo 2005.

### **1.2.3 LA V.A.S. IN LOMBARDIA**

L'art.4 della Legge per il Governo del Territorio recita:

*"1. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione e gli enti locali, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione dei predetti piani e programmi.....*

*2. Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 i piani territoriali regionale e provinciale, il documento di piano di cui all'art.8, nonché le varianti agli stessi. La valutazione ambientale di cui al presente articolo è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura di approvazione.*

*3. Per i piani di cui al comma 2, la valutazione evidenzia la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità del piano e le possibili sinergie con gli strumenti di pianificazione e programmazione; individua le alternative assunte nella elaborazione del piano o programma, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione o di compensazione, anche agroambientali, che devono essere recepite nel piano stesso".*

Il Documento di Piano è introdotto dall'art. 8 della Legge Regionale n.12; tale articolo dichiara:

*"1. Il Documento di Piano definisce: a) il quadro ricognitivo e programmatico di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del comune, anche sulla base delle proposte dei cittadini singoli o associati e tenuto conto degli atti di programmazione provinciale e regionale, eventualmente proponendo le modifiche o le integrazioni della programmazione provinciale o regionale che si avvisano necessarie; b) il quadro conoscitivo del territorio comunale, come risultante delle trasformazioni avvenute, individuando i grandi sistemi territoriali, il sistema della mobilità, le aree a rischio o vulnerabili, le aree di interesse archeologico, e i beni di interesse paesaggistico o storico-monumentale, e le relative aree di rispetto, i siti interessati da habitat naturali di interesse, gli aspetti socio-economici, culturali, rurali e di ecosistema, la struttura del paesaggio agrario e l'assetto tipologico del tessuto urbano e ogni altra emergenza del territorio che vincoli la trasformabilità del suolo e del sottosuolo ; c) l'assetto geologico, idrogeologico sismico...*

*2. Sulla base degli elementi di cui al comma 1, il documento di piano: a) individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che abbiano valore strategico per la politica territoriale, indicando i limiti e le condizioni in ragione dei quali siano ambientalmente sostenibili e coerenti con le previsioni... b) determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT; nella definizione di tali obiettivi il documento di piano tiene conto della riqualificazione del territorio, della minimizzazione del consumo di suolo in coerenza con l'utilizzazione ottimale delle risorse territoriali, della definizione*

*dell'assetto viabilistico e della mobilità, nonché della possibilità di utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, anche a livello sovracomunale...".*

In sostanza si evince dall'analisi di questi articoli che la caratteristica fondamentale del Documento di Piano è quella di possedere contemporaneamente una dimensione strategica, che si traduce nella definizione di una visione complessiva del territorio comunale e del suo sviluppo, ed una più direttamente operativa, contraddistinta dalla determinazione degli obiettivi specifici da attivare per le diverse destinazioni funzionali e dall'individuazione degli ambiti soggetti a trasformazione.

La VAS deve dimostrare la sostenibilità delle azioni di sviluppo contenute e descritte nel Documento di Piano, deve prevedere gli eventuali effetti, positivi e negativi, di tali azioni sulle diverse componenti ambientali per indicare misure correttive o compensative, deve garantire la protezione e la valorizzazione del territorio e dell'ambiente fornendo indicazioni per una gestione del territorio mirata al mantenimento, alla conservazione delle risorse naturali, energetiche, idriche, storiche e culturali.

L'attuazione della Legge Regionale per il Governo del Territorio, ed in particolare l'applicazione della V.A.S. al Documento di Piano, è stata possibile attraverso alcuni passaggi normativi, riassunti di seguito, affrontati a livello regionale dalla Giunta e dal Consiglio della Regione Lombardia in merito alla valutazione ambientale di piani e programmi.

#### D.C.R. n. VIII/0351 - 13 marzo 2007

Il 13 marzo 2007 il Consiglio Regionale delibera (D.C.R. n. VIII/0351) nuovi indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi, modificativi dei criteri proposti dalla giunta regionale in particolare per quanto riguarda ruoli e soggetti coinvolti, ed i relativi adempimenti. Al capitolo 1.4 dei criteri di consiglio regionale è scritto:

*"i presenti indirizzi generali costituiscono quadro di riferimento per i seguenti atti della Giunta regionale:*

- modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi – VAS;*
- modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi – VAS dei piccoli comuni;*
- linee guida per piani e programmi."*

#### D.G.R. n. VIII/006420 - 27 dicembre 2007

A seguito di approvazione da parte del Consiglio Regionale degli indirizzi di cui sopra, la Giunta con proprio atto ha provveduto alla definizione degli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa formalizzando in specifica delibera la procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi (art.4 L.R. 12/2005; D.C.R. n. 351/2007). In particolare la Giunta Regionale delibera di approvare degli allegati rappresentanti *modelli metodologici procedurali e organizzativi della valutazione ambientale di piani e programmi di:*

documento di piano

documento di piano per piccoli comuni (popolazione inferiore a 5000 abitanti)

piano territoriale di coordinamento provinciale  
piano territoriale di coordinamento del parco  
piano di indirizzo forestale  
piano ittico provinciale  
piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani e speciali  
piano cave provinciale  
programma di sviluppo turistico  
accordo di programma promosso dalla regione  
programma integrato di intervento

Il processo di valutazione ambientale del Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio del Comune di Marone è stato avviato nell'ottobre 2006 secondo quanto indicato dalla delibera di giunta regionale del dicembre 2005, essendo, allora, il documento regionale di riferimento, unitamente alla Direttiva Europea 42/2004.

### **1.3 IL PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL COMUNE DI MARONE**

Dall'analisi introduttiva in merito ai principi ispiratori ed alle finalità del procedimento di Valutazione Ambientale effettuata nei precedenti capitoli, si evince come l'obiettivo primario delle normative in materia di V.A.S. sia quello di introdurre il percorso valutativo ambientale nel processo di redazione del Piano di Governo del Territorio fin dalle fasi iniziali.

Il comune di Marone è dotato di Piano Regolatore Generale dal 2000.

La predisposizione del Piano di Governo del Territorio avviene, pertanto, a distanza di quasi dieci anni dalla revisione dello strumento urbanistico durante i quali l'Amministrazione Comunale ha risposto alle esigenze ed alle necessità di modifica dell'assetto territoriale attraverso specifiche varianti.

Successivamente all'avvio della procedura di redazione di P.G.T, con specifico atto amministrativo comunale vengono indicate le figure ed i soggetti da coinvolgere nelle fasi di consultazione e definiti i ruoli dei soggetti attuatori e dei partecipanti alla consultazione ed alle Conferenze di Valutazione.

In questa fase di avvio alla procedura viene individuato il percorso metodologico da seguire, vengono stabilite le modalità di collaborazione tra Amministratori, tecnici estensori del piano e figure individuate per attivare la fase di consultazione.

La Conferenza di Valutazione, svoltasi in due sedute (seduta iniziale e finale), ha consentito di focalizzare gli aspetti ambientali significativi presenti sul territorio comunale di Marone, di contribuire alla costruzione di un quadro conoscitivo condiviso, di confrontarsi sugli obiettivi di pianificazione espressi dall'Amministrazione Comunale, di verificare la sostenibilità degli obiettivi specifici di piano nonché suggerire azioni orientate verso lo sviluppo sostenibile del territorio.

Il processo di Valutazione Ambientale ed il processo di redazione del Piano di Governo del Territorio si snodano e si incrociano in un percorso parallelo e continuo orientato verso la sostenibilità durante il quale si prevedono momenti di consultazione, concertazione, informazione e partecipazione.

In particolare lo schema di seguito riportato mette in evidenza le fasi del percorso di valutazione parallelo alla redazione del Piano di Governo del Territorio.

Le quattro fasi presentate nello schema sopraesposto sono contraddistinte da momenti chiave, meglio descritti nei paragrafi successivi, i quali permettono di chiarire gli step significativi del percorso valutativo.

L'Allegato I della presente relazione riporta la sequenza delle fasi del percorso di costruzione del Piano di Governo del Territorio e di sviluppo della procedura di Valutazione Ambientale.

#### **1.3.1 LE FASI DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE**

La sequenza delle fasi metodologiche procedurali di Valutazione Ambientale ed elaborazione del Piano di Governo del Territorio attivate possono essere così sintetizzate:

- Fase di Orientamento;
- Fase di Elaborazione e Redazione;
- Fase di Adozione e Approvazione;

- Fase di Attuazione e Gestione.

La fase di orientamento ed impostazione ha visto:

avvio del procedimento di redazione di Piano di Governo del Territorio;

avvio del procedimento di Valutazione Ambientale del Documento di Piano;

avviso pubblico di avvio procedimento VAS;

pubblicazione quotidiano avvio procedimento VAS;

individuazione dei soggetti, degli enti territorialmente interessati e dei soggetti competenti in materia ambientale da invitare alle conferenza di valutazione;

sono state pertanto nominate le seguenti figure:

<p><b>autorità proponente e procedente</b>  <i><b>proponente</b> la pubblica amministrazione o il soggetto privato, secondo le competenze previste dalle vigenti disposizioni, che elabora il piano od il programma da sottoporre alla valutazione ambientale;</i>  <i><b>procedente</b> la pubblica amministrazione che attiva le procedure di redazione e di valutazione del piano/programma; nel caso in cui il proponente sia una pubblica amministrazione, l'autorità procedente coincide con il proponente; nel caso in cui il proponente sia un soggetto privato, l'autorità procedente è la pubblica amministrazione che recepisce il piano o il programma, lo adotta e lo approva</i></p>	<p>- Amministrazione Comunale nella persona del Signor <b>Sindaco Angelo Teodoro Zanotti</b></p>
<p><b>autorità responsabile della valutazione ambientale (autorità competente per la VAS in adeguamento alla DGR marzo2007)</b>  <i>autorità individuata dall'autorità procedente che collabora con la stessa e con il proponente del piano o programma nonché con le autorità con specifiche competenze ambientali, al fine di curare l'applicazione della direttiva e dei presenti indirizzi; tale autorità è responsabile della corretta attuazione della direttiva</i></p>	<p>- Amministrazione Comunale nella persona del Signor <b>Sindaco Angelo Teodoro Zanotti</b></p>
<p><b>autorità con competenze in materia ambientale</b>  <i>le strutture pubbliche competenti in materia ambientale e della salute per livello istituzionale, o con specifiche competenze nei vari settori, che possono essere interessati dagli effetti dovuti all'applicazione del piano o programma sull'ambiente</i></p>	<p>- <b>A.R.P.A.</b> – Brescia          - <b>A.S.L.</b> Brescia</p>
<p><b>enti territorialmente competenti</b></p>	<p>- Provincia di Brescia          - Comunità Montana          - Corpo Forestale dello Stato          - Consorzio Forestale del Sebino Bresciano          - Consorzio Bim di Vallecamonica          - Consorzio per la Gestione Associata dei Laghi d'Iseo Endine e Moro          - Tutela Ambientale del Sebino S.p.A.          - Autorità di Bacino          - Ferrovie nord S.p.A.          - Sebino Servizi S.r.l.</p>
<p><b>figure professionali specializzate in specifici settori ambientali</b></p>	<p>- <b>Geologo</b>          - <b>Tecnico competente in acustica</b></p>
<p><b>amministrazione comunale</b></p>	<p>- Tecnico comunale          - Capigruppo consiliari          - Giunta comunale</p>
<p><b>Tecnici</b></p>	<p>- Tecnici incaricati formazione PGT          - Tecnici incaricati stesura Rapporto Ambientale</p>

definizione delle modalità di informazione e partecipazione dl pubblico;

definizione degli obiettivi (mediante incontri tra amministratori, tecnici estensori del piano, tecnici incaricati della redazione del Rapporto Ambientale) che l'Amministrazione intende perseguire attraverso la redazione del Piano di Governo del Territorio.

Nella fase di elaborazione e redazione sono stati predisposti gli elaborati tecnici

(relazioni, schede di dettaglio, norme, tavole grafiche) che costituiscono il complesso dei documenti di pianificazione territoriale e di valutazione ambientale.

Gli obiettivi definiti dall'Amministrazione Comunale sono stati organizzati e raccolti per sistemi territoriali (sistema delle infrastrutture, sistema dei servizi, sistema insediativo, sistema paesistico ambientale e delle aree agricole).

Sono state raccolte e valutate le osservazioni pervenute da parte della popolazione, degli enti territorialmente competenti e di ogni altro soggetto interessato e coinvolto nella procedura di valutazione ed elaborazione del piano.

Il confronto con gli Enti è stato formalizzato attraverso due conferenze di valutazione, finale e conclusiva.

Nella fase di adozione e approvazione :

L'autorità procedente ha provveduto a:

predisporre la "dichiarazione di sintesi" nella quale illustra gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni della scelta dell'alternativa di P/P approvata, il sistema di monitoraggio, in che modo il "parere motivato" e le considerazioni ambientali sono stati integrati nel P/P, in che modo si è tenuto conto dei pareri espressi e dei risultati delle consultazioni;

adottare e/o approvare il P/P tenendo conto del parere motivato;

mettere a disposizione del pubblico il piano adottato, corredato di rapporto ambientale e parere motivato, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusione dalla valutazione ambientale;

depositare la "sintesi non tecnica" presso gli uffici tecnici degli enti territoriali interessati dal piano o programma.

La fase di attuazione e gestione

In fase di attuazione del Piano di Governo del Territorio verrà attuato il piano di monitoraggio definito e descritto attraverso schede di approfondimento nel Rapporto Ambientale.

Verrà data pubblicazione dei rapporti periodici di monitoraggio sul sito del comune, con cadenza riportata nel Rapporto Ambientale.


### **1.3.2 LA CONFERENZA DI VALUTAZIONE**

Le Conferenze di Valutazione sono ambiti istruttori convocati al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, specificatamente per quanto concerne i limiti e le condizioni per lo sviluppo sostenibile e ad acquisire i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, del pubblico e degli enti territorialmente limitrofi o comunque interessati alle ricadute derivanti dalle scelte di piani e programmi.

Alle Conferenze di Valutazione partecipano soggetti e autorità con specifiche competenze in materia ambientale, ovvero le strutture pubbliche competenti in materia ambientale e della salute per livello istituzionale, o con specifiche competenze nei vari settori che possono essere interessati dagli effetti dovuti all'applicazione del piano o programma sull'ambiente.

Per la collocazione e la conformazione del territorio è considerato il contesto provinciale e regionale in cui si inserisce il comune di Marone, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di individuare i soggetti di cui al capitolo precedente, in conformità a quanto indicato dalle normative di riferimento.

Il ruolo delle Autorità Ambientali è determinante in tutto il processo di valutazione: lo schema seguente illustra a quali livelli e in quali fasi il loro apporto si rivela concreto decisivo.



**Ruolo delle Autorità Ambientali nello sviluppo Regionale Sostenibile**  
Fonte: "Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Fondi Strutturali 2000-2006"

In particolare A.R.P.A. unifica e razionalizza le attività di protezione dell'ambiente nella Regione Lombardia. La protezione ambientale in Lombardia era infatti precedentemente gestita attraverso una molteplicità di attori tecnici e di centri di responsabilità: ogni istituzione si era gradatamente dotata di proprie strutture interne per gestire gli aspetti ambientali legati alle rispettive competenze. Questa sovrapposizione aveva infine generato l'esigenza di un intervento più omogeneo sul territorio regionale, con l'intento di ottimizzare le risorse a disposizione; nasce in risposta a queste esigenze l'Agenzia Regionale Protezione Ambiente.

In relazione al ruolo di A.R.P.A. e A.S.L. nel processo di Valutazione Ambientale Strategica la Regione Lombardia ha emanato con propria delibera di Giunta (D.G.R. n. VIII/6053 del 5 dicembre 2007) indirizzi operativi in merito alla "partecipazione delle

*Aziende Sanitarie Locali e di ARPA ai procedimenti di approvazione dei Piani di governo del Territorio”.*

*In particolare, il contributo di A.S.L. e A.R.P.A. al sistema delle conoscenze, appare pertinente nei diversi passaggi del processo di VAS e, nel dettaglio, A.S.L. e A.R.P.A. in qualità di “soggetti competenti in materia ambientale” potranno quindi utilmente fornire supporto ai comuni:*

*nella fase di orientamento ed impostazione attraverso la descrizione delle caratteristiche ambientali e sanitarie delle aree interessate e l'indicazione delle eventuali criticità presenti sul territorio, anche ai fini dell'analisi preliminare di sostenibilità degli orientamenti di Piano; la partecipazione alla conferenza di verifica*

*nella fase di elaborazione, redazione e approvazione attraverso il supporto alla predisposizione del Rapporto Ambientale, il contributo per la formulazione di indirizzi in ordine agli obiettivi di protezione ambientale e di sostenibilità e alla coerenza fra gli obiettivi di protezione ambientale e sanitaria stessa, gli obiettivi più generali di pianificazione e le azioni di Piano; il supporto nella definizione di un set di indicatori ambientali per la redazione del Piano; il supporto nell'individuazione delle misure per impedire, ridurre o compensare potenziali effetti negativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano; il supporto all'individuazione delle alternative di Piano e stima degli effetti delle stesse, partecipazione alla Conferenza di Valutazione;*

*nella fase di attuazione e gestione attraverso il supporto alla progettazione/costruzione del sistema di monitoraggio tramite la collaborazione nella scelta degli indicatori e delle periodiche valutazioni, l'eventuale collaborazione alla necessità di rivedere alcuni obiettivi o alcune azioni in seguito ad esiti negativi del monitoraggio per permettere di individuare tempestivamente misure correttive.*

***Estratto D.G.R. n. VIII/6053 del 5 dicembre 2007***

I diversi soggetti coinvolti nella valutazione ambientale, unitamente all'autorità ambientale, forniscono il loro apporto per permettere, quale passo preliminare della valutazione, di creare la base di conoscenza comune che consente di integrare informazioni di carattere ambientale, territoriale e di carattere socio-economico.

L'allegato I della Direttiva 01/42/CE, nel definire le informazioni che devono essere contenute nel Rapporto Ambientale, elenca gli aspetti dell'ambiente da considerare nella valutazione degli impatti, che devono quindi fare necessariamente parte della base comune di conoscenza.

Si tratta di aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori.

Nello specifico, lo schema seguente esplica per quali settori ambientali i soggetti coinvolti hanno fornito indicazioni ed informazioni.

Attualmente la regione individua enti da invitarsi obbligatoriamente ai lavori di redazione del Piano di Governo del Territorio ed alle consultazioni di valutazione ambientale attraverso l'ultimo provvedimento normativo di Giunta Regionale del dicembre 2007 e nei relativi allegati (modelli metodologici e procedurali).

Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente:

a) Sono soggetti competenti in materia ambientale

- ARPA;
- ASL;
- Enti gestori aree protette;
- Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia<sup>1</sup>;

b) Sono enti territorialmente interessati

- Regione;
- Provincia;
- Comunità Montana;
- Comuni confinanti;

c) contesto transfrontaliero

- Comuni confinanti

I soggetti sopra indicati possono essere integrati a discrezione dell'autorità procedente.

*D.G.R. n. VIII/006420 del 27 dicembre 2007*

In merito ai contributi pervenuti da parte degli Enti Territorialmente interessati si segnalano di seguito i seguenti documenti:

14 febbraio 2007 protocollo n. 0021423\_ARPA Dipartimento di Brescia: Valutazione Ambientale strategica del Piano di Governo del Territorio.

### **1.3.3 IL PROCESSO DI PARTECIPAZIONE**

Il processo di partecipazione è stato sviluppato sfruttando tipologie e mezzi comunicativi a disposizione dell'Amministrazione Comunale. Si è provveduto ad avviare il processo partecipativo fin dalle prime fasi di predisposizione del nuovo strumento urbanistico.

Gli strumenti di informazione che sono stati utilizzati che si prevede di adoperare a piano approvato sono:

sito web comunale [www.comune.marone.bs.it](http://www.comune.marone.bs.it);

pubblicazione di avvio alle procedure alla bacheca comunale, all'albo pretorio, su quotidiani;

incontri pubblici con la popolazione.

### **1.3.4 GLI ALLEGATI ED I DOCUMENTI PRODOTTI NEL PROCESSO DI V.A.S.**

I criteri attuativi della Legge Regionale n.12 prevedono la fase di elaborazione e redazione del Piano di Governo del Territorio e del Documento di Piano (come illustrato nei capitolo precedente) sia accompagnata ed intergrata dalla elaborazione del Rapporto Ambientale, elaborato esplicativo delle considerazioni ambientali emerse dal processo di valutazione ambientale.

La normativa regionale definisce il Rapporto Ambientale

*"il documento elaborato dal proponente in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o programma".*

La normativa vigente rimanda all'Allegato I della Direttiva Europea (informazioni di cui all'articolo 5 della Direttiva 2001/42/CE) al fine di meglio specificare i contenuti del Rapporto Ambientale. Di seguito viene riportato il suddetto Allegato.

**Allegato I**  
**Direttiva 2001/42/CE**  
**Informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1**

*Le informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, fatto salvo l'articolo 5, paragrafi 2 e 3, sono:*

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;*
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;*
- c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;*
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;*
- e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi ed di ogni considerazione ambientale;*
- f) possibili effetti significativi \_ sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;*
- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;*
- h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;*
- i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all'articolo 10;*

Il Rapporto Ambientale, in quanto documento centrale del processo di valutazione ambientale, deve obbligatoriamente comprendere una Sintesi non Tecnica, comprensibile anche da parte del pubblico generico oltre che delle autorità competenti.

La Sintesi non Tecnica diventa a tutti gli effetti lo strumento di carattere divulgativo che dà pubblicamente conto del risultato del procedimento di elaborazione e valutazione del Documento di Piano e dei processi di partecipazione che lo hanno accompagnato. Essendo il documento, ad ampia diffusione, che deve garantire la trasparenza del processo, è importante adottare nella sua stesura la massima chiarezza e precisione per concentrarsi sugli "snodi" significativi.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS (ai sensi della D.c.r. 13 marzo 2007 - n. VIII/351 Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (articolo 4, comma 1, l.r. 11 marzo 2005, n. 12), predispone:

parere motivato – atto predisposto sulla base degli esiti della conferenza di valutazione e dei pareri, delle osservazioni e dei contributi ricevuti;  
dichiarazione di sintesi – dichiarazione in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale, dei pareri espressi e dei risultati delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate.

## **ALLEGATO I**

### **SINTESI ITER PROCEDURALE**

---

21 aprile 2006

Avviso pubblico di avvio procedimento per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) contestuale al processo di formazione del Documento di Piano (atto costituente il PGT)  
(26 aprile 2006 pubblicazione Bresciaoggi -10 maggio 2006 pubblicazione BURL)

27 giugno 2006

Delibera di Giunta Comunale N. 80 del 27/06/2006  
Definizione delle linee guida per la redazione del Piano di Governo del Territorio (trasmesse a tutti i Consiglieri Comunali)

3 ottobre 2006

Delibera di Giunta Comunale N. 121 del 03/10/2006  
Individuazione dei soggetti da coinvolgere nel processo di formazione di valutazione ambientale del Documento di Piano del nuovo P.G.T.

10 ottobre 2006

Delibera di Giunta Comunale N. 130 del 17/10/2006  
Integrazione della delibera di individuazione dei soggetti da coinvolgere nel processo di redazione di P.G.T.

19 ottobre 2006

Richiesta di partecipazione alle Conferenze di Valutazione nel processo di formazione del Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio e convocazione alla PRIMA CONFERENZA

8 novembre 2006

PRIMA CONFERENZA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

2 marzo 2007

ASSEMBLEA PUBBLICA: presentazione obiettivi di Piano

26 giugno 2007

INCONTRO CON TECNICI PROFESSIONISTI OPERANTI SUL TERRITORIO: presentazione obiettivi di Piano

LUGLIO 2007

PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB COMUNALE: obiettivi di Piano

1 dicembre 2007

ASSEMBLEA PUBBLICA: sinergie tra AGENDA 21 e PGT (Valutazione ambientale strategica)

19 febbraio 2009

COMMISSIONE URBANISTICA: integrazioni e modifiche alle NTA di piano

27 febbraio 2009

INCONTRO CON CONSIGLIERI di maggioranza e minoranza per presentazione PGT

24 marzo 2009

SECONDA CONFERENZA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA